

(N. 1475)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1956

Istituzione del triennio di applicazione presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 324, veniva istituita presso l'Università di Palermo la Facoltà di architettura, con limitazione al solo primo biennio, a decorrere dall'anno accademico 1946-47.

Rendendosi necessario, in relazione alle condizioni locali, anche il triennio di applicazione, le Autorità accademiche ebbero a deliberare in tali sensi: ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione cui, a norma di legge, fu sottoposta la richiesta, espresse parere favorevole. In pendenza della formale istituzione del triennio, la Facoltà risultò, così, funzionante di fatto, al completo di tutti i cinque corsi di studio.

Allo scopo di normalizzare la situazione creatasi, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con quello del tesoro, dopo ampia e

non breve disamina, ha predisposto l'unito disegno di legge, in merito al quale sembra utile chiarire i seguenti punti.

Il funzionamento del triennio di applicazione viene assicurato, quanto agli organici, con l'attribuzione dei 4 posti di professore di ruolo, di cui al decreto presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36, e dei 3 posti di assistente ordinario di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1955, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione (parte 1<sup>a</sup>) n. 43 del 27 ottobre 1955.

Quanto alle altre spese occorrenti, è prevista la corresponsione all'Università di Palermo di un contributo ordinario — da destinarsi alla Facoltà predetta — fissato nella misura di lire 9.412.000: la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, è offerta a carico delle dotazioni del capitolo

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Inoltre, concorreranno nella spesa per il funzionamento del triennio la Regione siciliana con la somma di lire 3 milioni annui, a termini della legge regionale 3 aprile 1954, n. 8, nonché il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio « V. E. », rispettivamente, con i contributi annui di lire 1 milione e di lire 500.000.

Il Ministero del tesoro, nel dare la propria adesione al disegno di legge ha suggerito l'opportunità che sia prevista la stipula di apposita convenzione tra l'Università e gli Enti predetti; convenzione da prevedersi di durata non

inferiore ad un ventennio, rinnovabile, e da approvarsi con decreto presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il predetto Ministero

A tanto è inteso l'articolo 6 del disegno di legge, il quale stabilisce, appunto, il rinvio alla stipulanda convenzione.

Non è superfluo aggiungere che il disegno di legge risponde alla duplice necessità di legalizzare la situazione di fatto già esistente, e di integrare l'Ateneo palermitano con la Facoltà di architettura, a corsi completi, dato che la Sicilia, ricca di insigni monumenti e opere architettoniche, non ha altre Facoltà del genere.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56 è istituito presso l'Università degli studi di Palermo il triennio di applicazione della Facoltà di architettura, in aggiunta al biennio propedeutico della Facoltà medesima, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 324, a decorrere dall'anno accademico 1946-47.

## Art. 2.

Alla Facoltà stessa restano assegnati i quattro posti di professore di ruolo, di cui al decreto presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36, ed i tre posti di assistente ordinario, di cui al decreto ministeriale del 23 maggio 1955, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, parte 1<sup>a</sup>, n. 43, del 27 ottobre 1955.

## Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato, cui compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà.

Sino a quando non faranno parte della Facoltà di architettura dell'Università di Palermo almeno tre professori di ruolo, il predetto Comitato sarà composto di tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella Facoltà predetta.

Il Comitato di cui ai precedenti commi cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà di architettura risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.

## Art. 4.

È riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facoltà, finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facoltà medesima.

## Art. 5.

La tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1932, n. 1592, s'intende integrata, per l'Università di Palermo, con l'aggiunta della Facoltà di architettura. La tabella D, annessa al citato testo unico è integrata, per l'Università medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole:

« Facoltà di architettura: posti di ruolo numero quattro in virtù del decreto presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36 ».

## Art. 6.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti, destinati al funzionamento della Facoltà di architettura.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un ventennio e potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno più sufficienti, si intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di architettura di cui agli articoli precedenti.

## Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Palermo sarà aumentato della somma di lire 9.412.000.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà a carico delle dotazioni del capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.